

Con la sentenza n.898/2014 la Cassazione ritorna ad occuparsi di mobbing stabilendo che ai fini della configurabilità di tale condotta sono necessari alcuni elementi:

- la molteplicità dei comportamenti a carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio;
- l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente;
- il nesso eziologico tra la condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore;
- la prova dell'elemento soggettivo, cioè l'intento persecutorio;
- l'onere di provare l'esistenza del mobbing ed anche il conseguente danno e a carico del lavoratore.

Sent. Cassazione Sez. Lavoro n. 898 del 17/01/2014

(fonte: CGIL Piemonte- Camera del Lavoro Provincia di Torino – Archivio Aperto)